



CH-3003 Berna, UFAG; rsm

---

Agli uffici cantonali preposti  
ai miglioramenti strutturali

Numero di riferimento: BLW-420-4120/32/1  
Berna, **15 maggio 2023**

## **Circolare n. 2023/02**

### **Divieto di frazionare ai sensi dell'articolo 102 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1)**

#### Indice

<b>1</b>	<b>Oggetto della circolare .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Basi legali.....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Richieste preliminari e notifica di decisioni di frazionamento.....</b>	<b>2</b>
	3.1 Richieste preliminari.....	2
	3.2 Notifica di decisioni di frazionamento.....	2
	3.3 Notifica di casi d'importanza esigua.....	3
<b>4</b>	<b>Conseguenze legali in caso di mancata notifica.....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Entrata in vigore .....</b>	<b>4</b>

A seguito della revisione totale dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1) La vigente circolare n. 4/2021 – Divieto di frazionare ai sensi dell'articolo 102 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) del 15 dicembre 2021 è stata rivista e integrata. È sostituita dalla presente circolare.

## 1 Oggetto della circolare

Il divieto di frazionare ha l'obiettivo di mantenere a lungo termine l'effetto perseguito attraverso il sovvenzionamento dei miglioramenti strutturali (protezione dell'investimento). Le superfici in questione devono rimanere a disposizione del gestore per la destinazione prevista (sentenza del Tribunale federale 1A. 36/2001 del 29 gennaio 2002, E. 3.1). Per questo motivo le particelle agricole raggruppate nel quadro di una ricomposizione particellare che ha beneficiato di contributi federali non possono essere frazionate senza autorizzazione. Il divieto di frazionare è iscritto nel registro fondiario con un'apposita menzione (art. 104 cpv. 1 LAgr) e ha validità illimitata (art. 102 cpv. 1 LAgr)<sup>1</sup>.

I Cantoni possono autorizzare eccezioni al divieto di frazionare per i motivi indicati **nell'elenco definitivo all'articolo 68 OMSt**. Nell'ambito dell'alta vigilanza l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) esamina tutte le decisioni di frazionamento di particelle con menzione nel registro fondiario «divieto di frazionare». Pertanto i Cantoni sono cortesemente pregati di notificare le decisioni di frazionamento all'UFAG. Questi può avvalersi dei mezzi di ricorso del diritto federale e cantonale qualora non dovesse essere d'accordo con la decisione cantonale (art. 166 cpv. 3 LAgr).

## 2 Basi legali

- Articolo 68 dell'ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1).
- Articoli 102, 166 capoversi 3 e 4, nonché 179 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1).
- Articolo 38 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

## 3 Richieste preliminari e notifica di decisioni di frazionamento

### 3.1 Richieste preliminari

Nei casi complessi l'UFAG può essere consultato prima della decisione. Le richieste preliminari vanno inviate per e-mail a [inbox@blw.admin.ch](mailto:inbox@blw.admin.ch) indicando come oggetto «Richiesta preliminare concernente un frazionamento». Per pronunciarsi l'UFAG necessita di

- una planimetria con il frazionamento previsto (nel senso di un piano di mutazione),
- un estratto del piano delle zone,
- la motivazione dei richiedenti,
- l'indicazione del motivo dell'eccezione ai sensi dell'articolo 68 OMSt e
- una valutazione del Cantone.

L'UFAG invia una mail di risposta entro 30 giorni.

### 3.2 Notifica di decisioni di frazionamento

Le decisioni di frazionamento vanno notificate contemporaneamente ai richiedenti e all'UFAG.

- Per posta, con raccomandata a «Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, Settore Migliorie fondiarie, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna».

**Per poter valutare la decisione di frazionamento, l'UFAG necessita delle informazioni o degli allegati seguenti:**

- **descrizione delle circostanze,**

<sup>1</sup> Sentenza del Tribunale federale 2C\_931/2014 del 23 maggio 2016, E. 3.4.2.

- motivazione<sup>2</sup> del frazionamento (limiti delle zone, riconversione di edifici esistenti, edifici pubblici, ecc.),
- indicazione del motivo dell'eccezione ai sensi dell'articolo 68 OMSt e motivazione,
- piano di mutazione,
- estratto del piano delle zone,
- autorizzazione eccezionale passata in giudicato, se l'eccezione si basa sull'articolo 24, 24c o 24d LPT e
- indicazione dei rimedi giuridici.

Se i documenti non sono sufficienti affinché l'UFAG possa farsi un quadro della situazione, ne verranno richiesti ulteriori.

### 3.3 Notifica di casi d'importanza esigua

Per ridurre l'onere amministrativo sono stati definiti casi d'importanza esigua, per i quali non è necessario notificare le decisioni, ma basta semplicemente inviare all'UFAG un elenco, che può essere scaricato da «[Strumenti](#)», con le seguenti informazioni:

- numero della decisione,
- Comune,
- numero della particella / link al SIG,
- interesse di un'azienda agricola,
- motivazione e
- indicazione del motivo dell'eccezione ai sensi dell'articolo 68 OMSt.

Sono considerati d'importanza esigua i casi che soddisfano le seguenti condizioni:

- articolo 68 lettera a OMSt: frazionamento a seguito della delimitazione dello spazio riservato alle acque o dell'azonamento passato in giudicato in zone di protezione delle acque S1, zone di protezione contro le piene o zone di protezione della natura;
- articolo 68 lettera b OMSt: frazionamento lungo i confini della zona edificabile, senza cancellare la menzione nel registro fondiario «Divieto di frazionare» per i restanti terreni agricoli;
- articolo 68 lettera c OMSt: è disponibile un'autorizzazione eccezionale passata in giudicato ai sensi degli articoli 24, 24c e 24d LPT per la costruzione sul fondo da separare. La nuova particella non supera 1 000 m<sup>2</sup>;
- articolo 68 lettera d OMSt: delimitazione lungo i margini del bosco, senza cancellare la menzione nel registro fondiario «Divieto di frazionare» per i restanti terreni agricoli;
- articolo 68 lettera g OMSt: è costituito un diritto di superficie a sé stante e permanente a favore dell'affittuario dell'azienda agricola;
- articolo 68 lettera j OMSt: frazionamento di una particella, se tutte le porzioni della particella frazionata sono accorpate con particelle adiacenti<sup>3</sup>. Il frazionamento non deve pregiudicare la gestione agricola;
- articolo 68 lettera k OMSt: è disponibile un'autorizzazione per la costruzione per edifici pubblici (Confederazione, Cantone, Comune);
- in una richiesta preliminare il frazionamento è stato discusso con l'UFAG e non sono emerse divergenze; la decisione viene emessa senza modifiche (con rimando alla richiesta preliminare).

I casi d'importanza esigua devono essere riportati nell'elenco in allegato da inviare all'UFAG almeno due volte l'anno via e-mail a [inbox@blw.admin.ch](mailto:inbox@blw.admin.ch) indicando come oggetto «Casi di frazionamento d'importanza esigua». L'UFAG svolge controlli a campione e, se necessario, in presenza di un caso problematico, contatta il Cantone interessato, al fine di stabilire come procedere. Non presenta ricorso contro i casi d'importanza esigua notificati nell'elenco, ma fa presente al Cantone, per i casi futuri, che a suo parere la valutazione dovrebbe essere diversa.

<sup>2</sup> In caso di miglioramento dell'azonamento va illustrata la situazione generale (terreni di proprietà e in affitto) dell'azienda agricola.

<sup>3</sup> Le rettifiche dei confini in cui il numero di particelle rimane invariato non sono considerate casi d'importanza esigua e devono essere notificate all'UFAG mediante decisione o appurate nel quadro di una richiesta preliminare.

#### **4 Conseguenze legali in caso di mancata notifica**

Se la decisione di frazionamento non viene notificata all'UFAG, il Cantone agisce illegalmente in virtù dell'articolo 38 PA e di conseguenza la decisione può essere ancora impugnata. L'UFAG può presentare ricorso ai sensi dell'articolo 166 capoverso 3 LAgr nel quadro del suo mandato di alta vigilanza (art. 179 LAgr), anche se la decisione è già passata in giudicato. Nel prendere la sua decisione, l'istanza di ricorso deve ponderare gli interessi soppesando la certezza del diritto, la quale esige che la decisione sia mantenuta, e gli interessi della parte a cui la decisione non è stata notificata.

#### **5 Entrata in vigore**

La presente circolare entra immediatamente in vigore.

Berna, 15 maggio 2023

Bernard Belk  
Vicedirettore